

COMUNE DI VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VALPELLINE

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AUTORIMESSE SITE NEL PARCHEGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN FRAZIONE CAPOLUOGO

Consiglio Comunale n.06 del 15.04.2011

Art. 1 Generalità.

Le autorimesse oggetto del presente regolamento sono situate nel parcheggio coperto di proprietà del Comune di Valpelline sito in Frazione Capoluogo distinto nel Catasto del Comune Fg. 14 Mappale 109.

Le autorimesse saranno cedute in affitto secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2. Amministrazione degli immobili.

L'amministrazione degli immobili è a cura del Comune di Valpelline che, tramite gli Uffici Comunali, procede all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, alla vigilanza sul buon funzionamento delle strutture, esclusa la pulizia dell'autorimessa.

Art. 3 Assicurazione dei parcheggi.

In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti al veicolo ricoverato, nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.

Art. 4 Divieti ed obblighi particolari degli affittuari.

E' VIETATO

- a) Eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo nei singoli parcheggi e corsie di manovra, lasciare oggetti incustoditi nel parcheggio;
- b) Lavare e pulire gli automezzi all'interno dei parcheggi;
- c) Lasciare il motore dell'autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario;
- d) Affiggere targhette od altri segni indicatori;
- e) Subaffittare l'autorimessa;
- f) Modificare la destinazione d'uso dell'autorimessa.

E' OBBLIGATORIO

- a) Rispettare i Regolamenti comunali od altri eventuali provvedimenti che fossero emanati dall'Autorità locale;
- b) Assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili o a terzi, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate;
- c) Consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, l'esecuzione di eventuali lavori e le relative ispezioni che si rendessero necessari per la buona manutenzione degli immobili;
- d) Occupare l'autorimessa esclusivamente con il proprio veicolo.

Art. 5 Regolamento interno.

La Giunta può deliberare ulteriori norme rispetto a quelle indicate al precedente art. 4 cui tutti gli utenti degli immobili devono attenersi, a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato degli immobili stessi e del loro decoro.

In caso di inosservanze ed infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 4, è prevista la contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, in caso di ulteriore inosservanza è prevista la rescissione del contratto e la rimozione coatta con spese a carico dell' affittuario inadempiente.

Art. 6 Dichiarazione ed impegni dell'affittuario.

L'affittuario dichiara di avere preso atto del presente regolamento, esaminato l'area e l'autorimessa presa in affitto, di averli trovati adatti all'uso di ricovero del proprio mezzo, in buono stato di conservazione ed esenti da difetti che possono influire sull'uso stesso. Si impegna di riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvi i deperimenti d'uso.

Art. 7 Criteri di aggiudicazione delle autorimesse.

Il bando per l'assegnazione delle autorimesse in affitto sarà pubblicato all'albo pretorio sul sito internet del comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta comunale con apposita deliberazione.

Art. 8 Durata dei contratti.

La graduatoria è stilata dal Responsabile del Servizio Finanziario, previa verifica ed analisi delle domande inoltrate al Comune tramite l'utilizzo dell'apposito modulo ed in base ai criteri stabiliti dalla giunta ai sensi del precedente art. 7.

La durata del contratto è prevista in anni 4 (quattro) a partire dall'aggiudicazione dell'autorimessa, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno di competenza. All'affittuario recedente non verrà corrisposto il rimborso del canone anticipato. La graduatoria è valida per tutta la durata del contratto.

Nel caso di recesso anticipato subentrerà nell'affitto il primo degli esclusi della graduatoria in corso di validità.

La scadenza del contratto del nuovo affittuario sarà quella del precedente contratto.

Art. 9 Scadenza dei contratti

Almeno due mesi prima della scadenza dei contratti il responsabile dell'ufficio di ragioneria procede alla redazione di una nuova graduatoria, previa adeguata pubblicità delle modalità di presentazione e scadenza delle nuove domande.

Alla scadenza del contratto l'affittuario dovrà lasciare immediatamente libera l'autorimessa.

In caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare l'automezzo a spese del proprietario stesso.

Art. 10 Decesso della affittuario.

In caso di decesso dell'affittuario è ammesso il subentro di uno degli eredi legali sino alla scadenza del contratto, previa richiesta di assegnazione e stipula di un nuovo contratto entro 30 giorni dalla data del decesso.

Art. 11 Canone di affitto.

Il canone di affitto delle autorimesse viene individuato con deliberazione della Giunta Comunale unitamente ai criteri di assegnazione. Le spese correlate all'utilizzo delle parti comuni (luce, riscaldamento rampa, pulizia locali) saranno ripartite con il criterio millesimale.

Predetto canone dovrà essere pagato ad annualità anticipate presso la tesoreria comunale o presso gli uffici comunali entro e non oltre il giorno 30 (trenta) gennaio dell'anno in corso.

Il mancato pagamento provoca l'immediata rescissione del contratto.

Art. 12 Norme finali e transitorie.

La graduatoria avrà validità quadriennale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.